



Prefettura di Rovigo
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
SULLE PROCEDURE
PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI
DI CUI AGLI ARTT. 186 E 187
DEL CODICE DELLA STRADA**



Prefettura di Rovigo
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI DI CUI
AGLI ARTT. 186 E 187 DEL CODICE DELLA STRADA**

L'anno 2010, addì 13 del mese di luglio, in Prefettura, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

TRA

La Prefettura di Rovigo -Ufficio Territoriale del Governo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, le UU.LL.SS. n. 18 e 19 della provincia di Rovigo ed il Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. n. 12 Veneziana;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, e dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

PREMESSO che l'art. 187 del Codice della Strada prevede che il conducente del veicolo ritenuto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope debba essere accompagnato dall'organo di polizia presso "strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica" e che le predette strutture sanitarie debbano rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge";

che l'art. 186, comma 5, del Codice della Strada, a sua volta prevede che "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge";

RITENUTO che per quanto concerne la verifica delle condizioni di cui all'art. 187 del C.d.S., occorre che l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope debba essere effettuato attraverso gli esami ed in esito ad una apposita "visita medica", da cui risulti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare nei singoli soggetti, in concreto, l'effettivo stato di alterazione psico-fisico che integra il reato;





Prefettura di Rovigo *Ufficio territoriale del Governo*

che anche per quanto riguarda il riscontro delle condizioni di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, 5 comma, C.d.S. appare necessario condividere procedure di accertamento tali da garantire la correttezza del prelievo, dell'identificazione dei campioni biologici, della conservazione e catena di custodia, nonché del campionamento per controanalisi, da svolgere attraverso metodiche analitiche specifiche;

che, al fine di consentire il prosieguo delle attività di polizia giudiziaria, è altresì indispensabile assicurare che l'esito degli accertamenti svolti venga puntualmente e tempestivamente comunicato agli organi di polizia attraverso il rilascio della relativa certificazione sottoscritta dal medico;

DATO ATTO che quando la polizia giudiziaria, sia operando di propria iniziativa che su delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera;

che, pertanto, si rende necessario pervenire alla definizione di un codice di comportamento che permetta agli organi di polizia ed agli operatori sanitari di assolvere i compiti individuati dai citati artt. 186 e 187 del Codice della Strada nel più breve tempo possibile e secondo standard minimi di qualità, definendo altresì una modulistica che si attagi ad entrambe le tipologie di accertamenti;

CONSIDERATO che è stato definito, d'intesa tra i soggetti stipulanti la presente intesa e con le Forze di Polizia un protocollo operativo ed una modulistica semplificata, rispetto a quella approntata dal Ministero della Salute nel 2005, con la quale dare contezza, in modo esauriente, della corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione, custodia e recapito dei campioni di liquidi biologici nonché dell'esito della visita medica;

che il laboratorio di tossicologia del Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. 12 Veneziana è stato individuato come struttura deputata all'effettuazione delle analisi tossicologiche;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Prefettura di Rovigo si impegna a promuovere il rispetto, da parte di tutte le pattuglie appartenenti alle Forze di Polizia impegnate in servizi di vigilanza stradale e, più in particolare, nella rilevazione degli incidenti, della modulistica semplificata all'uopo predisposta (all. 1), al fine di formulare la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;

Art. 2

le UU.LL.SS. della Provincia di Rovigo si impegnano ad istituire e rendere operativi servizi dedicati con ambulanze e personale medico che, a richiesta delle Forze di Polizia, privilegiando i servizi straordinari di controllo programmati e compatibilmente con le emergenze sanitarie in atto, collaborino nell'assolvimento delle incombenze previste dai citati artt. 186 e 187 del C.d.S. ;





Prefettura di Rovigo Ufficio territoriale del Governo

le medesime UU.LL.SS. si impegnano, unitamente al Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. 12 di Venezia, ad assicurare a prova di contraddittorio giudiziario, la corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione, custodia e recapito dei campioni di liquidi biologici, nonché a comunicare l'esito della visita medica, secondo le specifiche procedure descritte nell'allegato schema (all. 2);

Art. 3

Si da' atto che dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non derivano oneri a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

Rovigo, 13 luglio 2010

Il Prefetto della Provincia di Rovigo
(Aldo Adinolfi)

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rovigo
(Dario Curtarello)

Il Direttore Generale della U.L.S.S. 18
(Adriano Marcolongo)

Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. 19
(Giuseppe Dal Ben)

Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. 12
Veneziana
(Antonio Padoan)

Il Direttore del Dipartimento
Prevenzione dell'U.L.S.S. 12
Veneziana
(Rocco Sciarotto)

per adesione:

p. Il Questore di Rovigo
Il Vice Questore Vicario
(Carla Canonico)

Il Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Rovigo
(Giovanni Baudo)

p. Il Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Rovigo
(Cap. Maria Concetta Di Domenica)

Il Dirigente della Sezione
della Polizia Stradale di Rovigo
(Agostino Licari)



Intestazione Comando di appartenenza _____

Alla Direzione Pronto soccorso Azienda ULSS _____

Oggetto: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (ai sensi dell'art.354.C.p.p.)

Accertamenti sanitari ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada (D.lgs 30.4.92 nr. 285) operati a carico di:

Cognome	Nome
Nato/a a	il
Residente a	Indirizzo
PATENTE DI GUIDA Nr. _____ Cat. _____ Ril. _____	VEICOLO CONDOTTO Tipo _____ targa _____

Il sottoscritto Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria _____
in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui agli art. 186-187 C.d.S. ed ai sensi dell'art. 348, comma 4, C.p.p.

a seguito di: Incidente stradale Controllo circolazione Altro

CHIEDE nei confronti del conducente nominato in oggetto

al Dott. _____ in data ____/____/____ alle ore _____

- determinazione alcol etilico su campione ematico**
Si comunica che il conducente è risultato: - Test precursore alcol Negativo Positivo
- Primo test con alcolimetro Valore _____

- determinazione sostanze stupefacenti:** esecuzione di idonei accertamenti al fine di verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica o psichica in atto correlata all'uso di tali sostanze.

Si prega, pertanto, di voler sottoporre la persona ad accertamenti non invasivi per valutare tali condizioni e, nel caso di positività a tali test di primo livello, si richiede inoltre di eseguire il prelievo di liquidi biologici (sangue ed urina), utilizzando per la verbalizzazione di visita e prelievo la scheda riportata sul retro della presente.

Copia del presente atto viene rilasciata al medico di turno incaricato del prelievo.

Il medico

Ufficiale o agente di P.G.

CONSENSO INFORMATO ALL'ACCERTAMENTO

Il sottoscritto _____ reso
edotto circa le conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 186/7 e 187/8 C.d.S.) esprime il proprio

- consenso dissenso ad essere sottoposto a visita medica ed al prelievo di campioni biologici (sangue e urina).

L'interessato

Firma dell'operatore

Cognome	Nome
Luogo Accertamento	Data / Ora Accertamento

SCHEDA CLINICA SULLO STATO PSICOFISICO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> alterazione motilità/reattività pupillare | <input type="checkbox"/> agitazione psicomotoria |
| <input type="checkbox"/> incoordinazione motoria | <input type="checkbox"/> difficoltà eloquio |
| <input type="checkbox"/> euforia, eretismo | <input type="checkbox"/> altro _____ |

Anamnesi positiva per assunzione: di farmaci SI NO _____
 di stupefacenti SI NO _____

Eventuale terapia farmacologia (specificare farmaci / quantità / via di somministrazione): _____

VERBALE DI CATENA DI CUSTODIA Prelievo - Trasporto - Ricezione campioni biologici

Campioni biologici prelevati

▪ **SANGUE**

N. _____ Provette prelevate il _____ / _____ / _____ alle ore _____

▪ **URINA**

N. _____ Contenitori prelevati il _____ / _____ / _____ alle ore _____

- si dichiara che campioni biologici sopraindicati sono stati prelevati da:

Operatore Sanitario _____ Firma _____

- sono stati conservati presso _____ sino al _____ / _____ / _____

Operatore _____ Firma _____

- sono stati consegnati il _____ / _____ / _____ a _____

Operatore addetto al trasporto _____ Firma _____

- sono stati consegnati il _____ / _____ / _____ al Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense

Operatore _____ Firma _____

Eseguite le analisi chimico-tossicologiche, i campioni saranno conservati per 6 mesi.

Esecuzione del prelievo dei campioni biologici per gli accertamenti richiesti dagli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30.4.1992 (Codice della Strada)

Abbreviazioni:

CdS : Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche)
ULS : Unità Locale Sanitaria
PO : Presidio Ospedaliero
DPV : Dipartimento di Prevenzione della U.S.L. n. 12 Veneziana
CdC : catena di custodia

Oggetto e Modalità Operative

Ai fini dello svolgimento delle attività sanitarie inerenti agli accertamenti previsti dalla normativa vigente, vengono descritte le varie fasi della procedura, dalla richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia stradale fino alla comunicazione dell'esito ai richiedenti.

Gli accertamenti con finalità clinica

sono eseguiti presso i singoli presidi ospedalieri, ovvero avvalendosi delle strutture mobili messe a disposizione, a richiesta degli organi di polizia stradale,

Gli accertamenti richiesti dagli organi di polizia stradale

relativi al disposto degli artt. 186 e 187 del CdS, sono eseguiti presso il Dipartimento di Prevenzione della U.S.L. n. 12 Veneziana (DPV).

Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia stradale al PO

Gli organi di polizia presentano richiesta scritta compilando il modulo *richiesta accertamenti sanitari* (All. 1). Tale modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'ufficiale/agente richiedente, nella parte di spettanza, esplicitando gli esami richiesti ai fini medico-legali. Tale richiesta, comprensiva anche della dichiarazione sugli accertamenti firmata dall'interessato già eventualmente acquisita, può pervenire al PO anche via fax, dando concomitante avviso telefonico della sua trasmissione.

Il personale medico ed infermieristico del PO assume di fatto la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria e non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti, salvo incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio.

Modalità di raccolta delle generalità del paziente e del suo consenso

- Paziente cosciente

Il medico di primo intervento informa l'interessato della richiesta pervenuta, delle finalità delle analisi da eseguire e delle modalità del prelievo, e ne acquisisce il consenso scritto, facendo firmare il modulo di consenso il cui originale sarà conservato assieme alla scheda clinica.

Il personale addetto al triage identifica l'interessato mediante documento di riconoscimento i cui estremi devono essere riportati sul modulo provvedendo a compilarlo. Nel caso in cui l'interessato rifiuti di esibire un valido documento di identificazione, deve essere richiesto l'intervento dell'autorità di polizia allo scopo di accertarne la reale identità.

Nel modulo deve essere chiaramente indicato l'organo che ha richiesto il controllo ed il relativo indirizzo (di posta convenzionale, fax o post elettronica), in modo da consentire al PO il corretto invio del referto.

L'originale dell'atto di consenso scritto e del verbale di catena di custodia seguono i campioni biologici prelevati.

Nel caso in cui il paziente non sia in grado di firmare il medico ne dà atto nel modulo suindicato e procede ai prelievi con le modalità suindicate.

- Paziente incosciente

Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso per totale incoscienza, il medico di primo intervento effettua i prelievi con le medesime modalità, in via d'urgenza nell'interesse clinico del paziente.

Modalità di prelievo

E' indispensabile raccogliere per ciascun soggetto sia campioni di sangue che di urina.

- Prelievo ematico per la determinazione di alcol etilico e sostanze di abuso

Il campione ematico destinato alla determinazione dell'alcolemia va tassativamente raccolto dopo disinfezione della cute con prodotto non alcolico, utilizzando le apposite provette.

Devono essere raccolte tre provette (Vacutainer® tappo grigio 13x75 4.0 ml Ref. 367922 DA CODIFICARE CEPAS) che dovranno tutte essere inviate al DPV: una destinata alle analisi di screening (aliquota A), una destinata alla determinazione di conferma (aliquota B) ed una che resterà a disposizione per l'eventuale analisi in contraddittorio in caso di contestazioni del risultato analitico (aliquota C).

Le operazioni per sigillare le aliquote devono essere effettuate alla presenza del soggetto interessato.

- Raccolta del campione urinario

La raccolta del campione urinario – possibilmente non inferiore a 40 ml - deve essere eseguita in modo che sia accertata con sicurezza l'appartenenza del campione al soggetto sottoposto al controllo. Il prelievo è da considerare valido anche se il quantitativo raccolto è inferiore a 40 ml.

Il campione, raccolto con un bicchierino monouso, deve essere suddiviso in tre provette (Vacutainer® tappo marrone 16x100 - CEPAS ESTAV 50082680 da 10 ml) con volume prelevato di almeno 5ml: una destinata alla determinazione di screening (aliquota A), una destinata alla determinazione di conferma (aliquota B) ed una da tenere a disposizione per l'eventuale analisi in contraddittorio, in caso di contestazioni del risultato analitico (aliquota C). Tutte e tre le provette devono essere inviate alla DPV. Per il trasferimento dell'urina dal contenitore di raccolta alle provette dovrà essere utilizzato un dispositivo monouso.

Se è necessaria un'aliquota per la determinazione urgente a scopo clinico, essa deve essere raccolta a parte con una ulteriore provetta.

Modalità di identificazione del campione biologico

Ogni campione deve essere identificato in modo univoco. Il codice univoco di identificazione deve accompagnare il campione in tutte le fasi del processo analitico e deve garantire la sua rintracciabilità.

Accertamento della conformità del campione, procedure di sicurezza contro la sua manomissione

- Campione ematico

Le provette contenenti le aliquote del campione ematico destinate all'invio al DPV per la determinazione dell'alcolemia e/o delle sostanze di abuso devono essere sigillate con sigilli di sicurezza codificati in modo univoco. In mancanza di sigilli di sicurezza codificati, sul sigillo deve essere apposta la firma del sanitario prelevatore e del soggetto interessato, insieme alla data e all'ora del prelievo.

Le provette devono essere inserite in una busta antimanomissione codificata in modo univoco per l'invio al DPV.

- Campione urinario

Il volume del campione raccolto deve essere di almeno 40 ml. La raccolta del campione deve avvenire sotto il controllo diretto del personale sanitario, nel rispetto della dignità della persona. Le provette contenenti le aliquote del campione urinario destinato alla determinazione di sostanze di abuso devono essere sigillate con sigilli di sicurezza codificati in modo univoco. Le provette devono essere inserite in una busta antimanomissione codificata in modo univoco per l'invio al DPV.

Deve essere usata una busta di sicurezza per ogni soggetto sottoposto a controllo; ad ogni busta deve corrispondere un verbale di prelievo. La busta va chiusa non appena sono stati raccolti i campioni necessari all'accertamento.

Modalità di richiesta degli esami

Gli esami definiti come "pannello di routine tossicologico" saranno accettati dal DPV al ricevimento dei campioni. Esami aggiuntivi possono essere richiesti annotandoli nell'apposito spazio del verbale di prelievo.

Pannello di routine tossicologico
Oppiacei
Benzoilecgonina (cocaina)
Cannabinoidi
Amfetamine + MDMA
Metadone
Alcol etilico (da dosare se richiesto dalle forze di PG.)

Compilazione del verbale e della Catena di Custodia

Il verbale deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato al DPV assieme alla busta contenente i campioni da analizzare. Tutti i movimenti dei campioni devono essere registrati sull'apposito modulo (All.1); il personale che custodisce i campioni compila e firma il modulo negli appositi spazi.

Al termine delle operazioni di prelievo e degli accertamenti eventualmente eseguiti a scopo diagnostico e terapeutico, il medico di primo intervento redige la relazione di dimissione (scheda First Aid).

Conservazione temporanea e trasporto dei campioni al DPV

La busta contenente i campioni destinati al DPV deve essere conservata alla temperatura di 4°C in un frigorifero sotto la custodia del personale specificato nel modulo 4, fino al momento dell'invio. Il personale che prende in consegna la busta con i campioni dovrà firmare un apposito modulo.

Accettazione da parte del DPV

All'arrivo della busta contenente i campioni, il personale di accettazione controlla la sua integrità e la prende in carico. Dal momento dell'accettazione, le aliquote del campione vengono tracciate in modo conforme alle procedure interne del DPV (CdC Interna). Gli esami vengono richiesti sulla base delle informazioni desunte dal verbale di prelievo. Eventuali non conformità gravi del verbale di prelievo o dei campioni (incompletezza dei dati anagrafici, non corrispondenza dei codici identificativi, sigilli violati, provette danneggiate, sversamenti.....) comporteranno la non accettazione dei campioni fino alla loro risoluzione.

Comunicazione dell'esito degli accertamenti agli organi richiedenti

Eseguite le analisi, il DPV provvederà ad inviarne i risultati agli organi di polizia stradale richiedenti nei termini di legge.

Sarà cura in ogni caso di ciascun organo di polizia stradale comunicare al DPV un recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria, il numero fax, l'indirizzo e-mail al quale far pervenire i risultati degli accertamenti eseguiti, allo scopo di predisporre una modalità automatica di invio.

Conservazione dei campioni e richiesta di controanalisi

I campioni destinati alle controanalisi saranno conservati dal DPV per il periodo di 6 mesi. La controanalisi dovrà essere richiesta al laboratorio tramite raccomandata entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato all'autorità richiedente. Le controanalisi saranno eseguite entro 30 giorni dalla richiesta.

PROCEDURA STANDARD IN BREVE

- 1 _ Il personale addetto al triage che ha in carico il paziente riceve direttamente o via mail la richiesta di accertamenti .**
- 2 _ Il medico informa il paziente in merito alla richiesta pervenuta e ne acquisisce il relativo consenso scritto.**
- 3 _ Il medico provvede all'identificazione del paziente, compila il verbale di prelievo per le parti di sua competenza e provvedere alla raccolta dei campioni:
- tre campioni di sangue in provette con tappo di colore marrone. (vedi modalità di prelievo e sigillo);
- tre campioni urinari in provette con tappo di colore grigio (vedi modalità di prelievo e sigillo).**
- 4 _ Il personale che ha eseguito il prelievo compila la restante parte del modulo verbale di prelievo/catena di custodia e prende cura della conservazione dei campioni in presenza della persona oggetto dell'accertamento che deve firmare il modello nella parte spettante.**
- 5 _ I campioni vengono conservati nel frigorifero appositamente individuato.**
- 6 _ Il medico redige la relazione di dimissione (programma First Aid).**
- 7 _ I campioni e la relativa documentazione vengono inviati al DPV che provvederà ad inviare i risultati direttamente all'organo di polizia stradale richiedente.**